



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

CARCIOFO SPINOSO DI SARDEGNA DOP



Soggetto promotore

Il Consorzio di tutela per la D.O.P. del Carciofo Spinoso di Sardegna, formato da 5 società cooperative e un singolo imprenditore agricolo, rappresentava inizialmente circa il 16% della produzione regionale. Successivamente il Consorzio ha aperto le sottoscrizioni a tutti coloro che erano interessati alla richiesta del marchio di origine; attualmente rappresenta circa il 22,5% della produzione regionale.

Sono **Organi sociali** del Consorzio:

- ◆ il **Consiglio Direttivo** costituito da 9 componenti
- ◆ l'**Assemblea** dei soci, costituita da **33 soci aderenti** che esprimono una superficie complessiva coltivata a Carciofo Spinoso Sardo di oltre **1.700 Ha.**

Attualmente sono soci del Consorzio

◆ **società:**

Sulcis Agricola S.C.A, Agricola Ortofrutticola Villasor S.C.A, Ortosulcis S.C.A, Agrisarda S.C.A, Pro Orto Asso S.C.A, Pezzu Maria Srl, Ortofrutticola Usinese S.C.A, Az. Agr. Valledoria di Piga G. & C; Cons. Produttori la Valle dei Doria, Sa Piscina S.C.A.; Sarda Ortaggi S.C.A; Società Agricola F.lli Scintu;

◆ **imprenditori agricoli singoli:**

Dedola Giovanni Battista, Manuelli Giovanni Battista, Chessa Paolo Andrea, Erdas Francesco, Nurra Gianpaolo, Poddi Gianfilippo, Manca Danilo, Faedda Benito, Camedda Giovanni Antonio, Canu Giandomenico, Chessa Giovanna, Sanna Salvatore, Lepori Giuseppe, Lepori Enrico, Viridis Francesco, Vacca Giancarlo, Sogos Giuli, Pinna Leonardo, Scanu Giovanni Battista, Perra Efsio, Cocco Franco

Ruolo del soggetto proponente

Il Consorzio di tutela, quale soggetto proponente la registrazione del marchio, è l'unico interlocutore nei confronti dello Stato e della Comunità Europea, titolare della legittimazione attiva, autorizzato cioè a svolgere tutte le attività relative alla registrazione del marchio, e della legittimazione passiva, qualificato a resistere in giudizio ad eventuali opposizioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

La denominazione di origine, una volta riconosciuta dalla Comunità Europea, diventa patrimonio della collettività, non solo del Consorzio di tutela che ha presentato l'istanza, bensì di tutti quei produttori che sono in grado di produrre secondo le regole individuate nel disciplinare di produzione.

Presentazione dell'istanza

Nel gennaio 2004 il Consorzio di tutela ha presentato formalmente l'istanza per il riconoscimento della DOP all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.

E' iniziata successivamente l'istruttoria regionale durante la quale sono stati valutati i seguenti elementi:

- ◆ che la domanda fosse giustificata e che venissero soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni previste dal Reg. CE 510/2006; il Carciofo Spinoso di Sardegna, già riconosciuto prodotto tradizionale e inserito, pertanto, nell'Elenco nazionale dei prodotti tradizionali della Sardegna, soddisfa le condizioni richieste per una DOP, in quanto prodotto tradizionale e di qualità, le cui peculiari caratteristiche qualitative sono strettamente legate alle condizioni morfologiche e pedoclimatiche della Sardegna e alle tradizionali tecniche di lavorazione. Tali presupposti, anche in considerazione dei nuovi orientamenti del consumatore che impongono produzioni di qualità garantite e certificate, rendono imprescindibile un'azione di tutela e di valorizzazione di questo prodotto nei mercati europei.
- ◆ la legittimità del soggetto proponente, la veridicità della disciplina proposta, l'accordo fra i produttori sul disciplinare di produzione e la completezza della documentazione. La Regione ha realizzato un'intensa attività di animazione sul territorio al fine di divulgare l'importanza dell'iniziativa e aumentare il grado di condivisione del disciplinare tecnico di produzione, favorendo così l'adesione del maggior numero possibile di produttori.

3) Istruttoria MIPAAF

Nel giugno 2006, dopo l'entrata in vigore della riforma in materia, l'istanza è stata presentata al MIPAAF, con parere positivo dell'Assessorato sul contesto socio-economico e produttivo nel quale si collocano il soggetto richiedente e il prodotto.

Nel luglio 2007 il dossier, completo di relazione tecnica e storica, è stato aggiornato alle nuove disposizioni ministeriali contenute nel D.M. 5442 del 21.05.2007.

- ◆ Prima dell'inoltro alla Commissione Europea il MIPAAF verifica che la domanda sia giustificata, che il soggetto sia legittimato a presentare l'istanza, che la documentazione sia completa e che la disciplina tecnica sia adeguata.
- ◆ Il MIPAAF ha concluso la sua istruttoria con esito positivo comunicando alcune osservazioni che sono state condivise dal Consorzio di tutela e recepite nel disciplinare di produzione.
- ◆ Il MIPAAF concorda con la Regione e con il soggetto richiedente il luogo e la sede per un'**audizione pubblica**; scopo della riunione è quello di permettere al Ministero di verificare



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal Regolamento CE, prima della notifica alla Commissione europea della domanda di registrazione.

L'oggetto della discussione è il disciplinare di produzione la cui copia verrà data ad ogni soggetto economicamente interessato.

◆ Dopo tali valutazioni l'Amministrazione elabora con il soggetto richiedente una scheda riepilogativa contenente in modo sintetico tutti gli elementi. Questa scheda sarà l'unico documento che la Commissione pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

◆ Il MIPAAF pubblica sulla Gazzetta Ufficiale la proposta di disciplinare e la scheda riepilogativa affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e, trascorsi 30 giorni da tale pubblicazione, in mancanza di osservazioni, notifica alla Commissione Europea la richiesta di registrazione e la relativa documentazione.

4) Esame della Commissione Europea

◆ Il marchio DOP è un marchio di origine comunitario per cui solo la Comunità europea può attestare il legame del prodotto con il territorio. La Commissione deve stabilire se la domanda è giustificata e se soddisfa le condizioni previste nel Regolamento comunitario.

◆ L'esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi.

◆ Lo Stato membro può accordare alla denominazione, solo in via transitoria, una protezione a livello nazionale, in attesa di conoscere l'esito della istruttoria comunitaria.

5) Consorzio di tutela

I consorzi di tutela ai sensi della legge comunitaria (n. 526/99) sono costituiti in base alle norme del Codice civile, devono essere riconosciuti dal MIPAAF e incaricati dallo stesso, con apposito decreto, per svolgere l'attività di vigilanza in collaborazione con l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari.

Le funzioni attribuite dalla legge ai Consorzi di tutela sono:

◆ promozione commerciale e valorizzazione del marchio,

◆ cura degli interessi generali delle denominazioni;

◆ vigilanza e tutela sul corretto uso del marchio;

◆ gestione del marchio;

◆ informazione del consumatore.

I Consorzi collaborano secondo le direttive del MIPAAF alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e uso improprio della denominazione. Tale attività è esercitata nei confronti di chiunque in ogni fase della produzione, trasformazione e commercializzazione.

A tal fine i consorzi si devono dotare di agenti vigilatori che sono degli agenti di pubblica sicurezza.

Il Consorzio che ha la detenzione del marchio deve garantirne l'utilizzo a tutti i produttori inseriti nel sistema di controllo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

I consorzi, per ottenere il riconoscimento da parte del MIPAAF, devono rispettare i criteri di rappresentatività dettati dallo stesso Ministero che mirano ad assicurare una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori negli organi sociali.

E' importante sottolineare che i costi derivanti dall'esercizio delle suddette funzioni sono a carico di tutti i soggetti che utilizzano il marchio DOP a prescindere dall'appartenenza al Consorzio o meno.

6) Organismo di controllo

Tutte le attività summenzionate sono da tenere distinte dalle funzioni di controllo che invece vengono svolte da un organismo terzo ed indipendente in base agli artt. 10 e 11 del Reg. 510/2006.

La legge comunitaria n. 526/99 - art. 14 - stabilisce che, in attuazione dell'art. 10 del Reg. 510/2006, il controllo sulle DOP e la certificazione del prodotto deve essere fatta da organismi privati autorizzati dal MIPAAF o da autorità pubbliche designate.

La scelta dell'organismo privato è un diritto del soggetto proponente; solo in assenza di questa scelta saranno le Regioni, in cui ricade il territorio di produzione, a designare un'autorità pubblica. Per il Carciofo Spinoso di Sardegna DOP la Regione ha designato quale autorità pubblica di controllo l'Agenzia AGRIS Sardegna, già incaricata all'esercizio del controllo sulla DOP dell'Olio extravergine di oliva Sardegna e sulla DOP dello Zafferano di Sardegna.

7) Significato dei marchi di origine

Le denominazioni di origine sono costituite da nomi geografici utilizzati per designare i prodotti le cui caratteristiche qualitative sono prevalentemente legate ai fattori naturali e umani della località di provenienza. Il prodotto così denominato è il risultato delle caratteristiche proprie di quella area geografica.

Denominazione di origine protetta - DOP

Il legame fra il prodotto e il territorio di produzione è strettissimo, pertanto devono sussistere due condizioni:

- 1) tutte le fasi di produzione, trasformazione e elaborazione devono avvenire nella zona geografica delimitata;
- 2) le qualità e le caratteristiche del prodotto dipendono essenzialmente ed esclusivamente dall'ambiente geografico del luogo d'origine, (fattori naturali, umani, clima, qualità del suolo, conoscenze, tecniche locali) .

8) Vantaggi per il consumatore

A fronte di un maggior prezzo di acquisto vengono garantiti al consumatore elevati standard qualitativi ed un'informazione certa, completa e veritiera sull'origine del prodotto e sulle metodologie di produzione in modo da orientare le sue scelte senza alcun rischio .

9) Vantaggi per il produttore

I produttori possono proteggere i loro prodotti da abusi, usurpazioni e imitazioni in quanto il marchio attribuisce un **diritto esclusivo di utilizzazione** della denominazione di origine.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Si tratta di un **diritto di proprietà industriale** di cui beneficerebbero non solo i produttori che hanno presentato l'istanza, ma tutti i produttori che ricadono nella zona di produzione individuata e che rispettano il disciplinare di produzione.

Questa esclusività del diritto fornisce ai produttori un eccezionale strumento per distinguersi dai concorrenti, trovando più facilmente nuovi sbocchi nel mercato, e allo stesso tempo, informando in modo efficace i consumatori.

Servizio Politiche di mercato e Qualità

agr.politichemercato.qualita@regione.sardegna.it
tel. 070 606 6366 - 070 606 6223 - 070 606 6290
fax 070 6066387